



Spett.le
LONGAROLA S.R.L.
Via Audinot 31

40134 BOLOGNA BO

e p.c. CASSANELLI Roberto

Oggetto: Concessione n. 20150057.

Costruzione di un manufatto di immissione, con tubazione diametro mm. 80, nello scolo consorziale Longara, in sinistra idraulica, per lo scarico di acque meteoriche nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione relative al PUA in zona AC1 in località Castelcampeggi, Via Longarola, in Comune di Calderara di Reno.

In riscontro alla Vostra domanda pervenuta in data 07/07/2015, acquisita agli atti al n° 5076 del protocollo consortile, con la presente si trasmettono tre esemplari dell'atto di concessione da restituire debitamente firmati in ogni foglio.

Sarà cura di questo Consorzio inviare copia di spettanza dell'atto, che sarà registrato solo in caso d'uso, sottoscritto dalle parti.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento degli oneri amministrativi dovuti

ONERI DI CONCESSIONE

- Spese per sopralluoghi ed istruttoria:	€.	230,00
- Canone di concessione anticipato per l'anno 2015 (2 mesi):	€.	2,84
- Cauzione.....	€.	1.000,00

Totale	€.	1.232,84
		=====

come da specifica riportata ai punti CG/1 e CG/2 dell'atto di concessione, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio d'Amministrazione con provvedimenti n. 43/2009 del 17/11/2009 e n. 30/2010 del 26/1/2010.

L'importo complessivo di € 1.232,84 dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario sul c/c della Bonifica Renana c/o BANCO POPOLARE Soc. Coop. – Via S. Stefano 80 - Bologna – codice IBAN: IT33 N 05034 02409 000000001852; nella causale deve essere specificato: "Oneri amministrativi Concessione n. 20150057".

Copia del versamento, unitamente ai tre esemplari dell'atto di concessione, dovrà essere inviata al Settore Segreteria del Consorzio della Bonifica Renana **entro il termine di 60 giorni dalla data della presente**, decorso il quale la procedura di concessione si intenderà decaduta e priva di ogni efficacia.

Si precisa inoltre che i lavori potranno avere inizio dopo il perfezionamento dell'atto, previ accordi con il nostro tecnico di zona Dott. Cassanelli (051/295.190 - cell. 348-8722418 ore 8-13 e 14-17).

Distinti saluti

IL DIRETTORE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Gabriele Rosa)



CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

BOLOGNA

- Codice fiscale n. 91313990375 -

PROT. N. Bologna,

LONGAROLA S.R.L.

Codice fiscale: 02894601208

REP. N. Bologna,

CONCESSIONE N. 20150057

Regolante la realizzazione delle seguenti opere:

Costruzione di un manufatto di immissione, con tubazione diametro mm. 80, nello scolo consorziale Longara, in sinistra idraulica, per lo scarico di acque meteoriche nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione relative al PUA in zona AC1 in località Castelcampeggi, Via Longarola, in Comune di Calderara di Reno.

Il sottoscritto, quale Direttore Generale pro tempore del su intestato Consorzio, in forza dei poteri conferitigli dall'Art. 47 del vigente Statuto consorziale,

- premesso che il Consorzio, ai sensi del R.D. 8.5.1904 N. 368 e per effetto del R.D. 1933 N. 215, è titolato al rilascio di concessioni per la realizzazione di

- opere idraulicamente interferenti con l'alveo e l'area di rispetto dei canali di bonifica - 10 m. dal ciglio o dall'unghia esterna dell'argine - tra i quali rientra il canale demaniale in oggetto;
- vista la domanda in data 07/07/2015, acquisita agli atti in data 07/07/2015 Prot. N. 5076, avanzata da:
LONGAROLA S.R.L.
con sede in BOLOGNA (BO)
VIA AUDINOT 31
- visto il Regolamento consorziale per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e la disciplina delle acque;

AUTORIZZA

la costruzione delle opere in oggetto sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Condizioni generali di concessione.

CG/1) Il Concessionario ha versato al Consorzio la somma di €. 230,00 a titolo di rimborso spese di sopralluoghi, istruttoria e sorveglianza nonché €. 1000,00 a titolo di deposito cauzionale che sarà restituito a fine dei lavori, sempre che questi siano stati eseguiti nel rispetto di tutte le prescrizioni del presente atto di concessione.

CG/2) Il Concessionario ha versato anticipatamente in un'unica soluzione il canone di concessione per l'anno solare o frazione di esso, a decorrere dalla data di assunzione del provvedimento di autorizzazione, per un importo di €. 2,84 e si impegna a versare annualmente i canoni, suscettibili di modifiche opportunamente deliberate dal Consiglio d'Amministrazione, per gli anni successivi, a seguito di richiesta del Consorzio concedente tramite emissione di avviso di pagamento.

CG/3) La presente concessione, vincolata all'obbligo dei versamenti anticipati previsti agli Art. CG/1 e CG/2 da parte del Concessionario che deve farsi carico dell'eventuale ripartizione delle spese agli altri cointeressati all'opera concessa, avrà la durata di anni 9 (nove) e potrà essere rinnovata qualora il Consorzio concedente non riscontri motivi tecnici o amministrativi che ne precludano il rinnovo.

CG/4) La presente concessione è un atto unilaterale e revocabile, sempre ed in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio del Consorzio della Bonifica Renana.

CG/5) La presente concessione viene accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Il rilascio della concessione è inoltre subordinato all'osservanza di tutte le vigenti norme di polizia idraulica di cui al

"Regolamento per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e la disciplina delle acque" nonché delle disposizioni che potranno essere emanate in seguito dal Consorzio stesso per esigenze di ordine tecnico, amministrativo ed idraulico senza che il Concessionario possa sollevare eccezioni o pretese di compensi se dovessero rendersi necessarie modifiche, variazioni o adeguamenti alle opere concesionate.

CG/6) Qualora la concessione venisse modificata, sospesa o revocata, il Consorzio non sarà tenuto ad alcun indennizzo verso il Concessionario che dovrà rimuovere immediatamente ed a sue spese tutte le opere concesse e ripristinare le pertinenze consortili.

CG/7) Lo scolo o il canale consorziale cui si riferisce la presente concessione, le sue pertinenze, l'eventuale uso totale o parziale dell'area di sedime e dell'acqua fluente non potranno mai formare oggetto di diritto a favore del Concessionario o aventi causa e pertanto questo atto non comporta in alcun modo l'acquisizione di servitù o proprietà dell'area demaniale dello scolo né delle sue pertinenze, né dell'uso dell'acqua fluente.

CG/8) Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare al Consorzio le eventuali variazioni, cessioni e passaggi di proprietà del manufatto oggetto di concessione; tale comunicazione dovrà essere sottoscritta anche dal

concessionario subentrante. In mancanza di quanto richiesto, l'attuale concessionario resterà obbligato alla corresponsione del canone, alla manutenzione ed all'eventuale rimozione delle opere con ripristino delle pertinenze consortili.

CG/9) La presente concessione sarà sottoposta a registrazione fiscale solamente in caso d'uso e con spese a totale carico del Concessionario.

Norme tecniche generali.

NG/1) I manufatti oggetto di concessione sono da costruirsi a totale cura e spese da parte del Concessionario e dovranno risultare conformi ai disegni allegati alla domanda ed approvati dal Consorzio, ed alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche Specifiche di seguito evidenziate.

Restano a carico del Concessionario tutti i successivi oneri di manutenzione, riparazione ed adeguamento dei manufatti alle esigenze idrauliche consorziali.

NG/2) L'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera concessionata dovrà essere successivo al perfezionamento del presente atto di concessione e comunque preventivamente concordato con l'Assistente di zona che fornirà le indicazioni a cui il Concessionario dovrà attenersi scrupolosamente pena la demolizione ed il rifacimento delle opere stesse.

NG/3) Durante l'esecuzione dei lavori non è consentito per nessun motivo ostacolare il libero deflusso delle acque sia di scolo sia irrigue e neppure limitare la sezione idraulica dello scolo.

Pertanto, se non specificatamente autorizzata dall'Assistente consorziale di zona, resta assolutamente vietata la costruzione di cavedoni, sbarramenti o impedimenti di qualsiasi tipo nell'area fluente dello scolo, mentre è consentita la creazione di un manufatto o canale fugatore temporaneo per il tempo necessario ad eseguire le opere.

NG/4) Nel caso che i lavori concessi interessino uno scolo di bonifica arginato e prevedano la demolizione temporanea delle arginature, questa operazione deve essere tassativamente preceduta dalla creazione di una coronella di difesa alla stessa quota e della stessa consistenza delle arginature esistenti, tale comunque da garantire la massima sicurezza.

La suddetta coronella di difesa non potrà essere rimossa prima del ripristino totale delle arginature consorziali.

NG/5) Il Concessionario è obbligato in qualsiasi tempo ed a sue spese, ad apportare al manufatto le modifiche che potranno rendersi necessarie ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione consorziale e ciò senza

diritto a compensi di sorta mentre qualora in seguito all'esercizio ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli scoli e delle opere consorziali, si dovessero riscontrare problemi o danni di qualunque natura ai manufatti oggetto di concessione, il Consorzio resta esonerato da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta ed il Concessionario deve provvedere, con oneri a suo carico, al ripristino ed eventuale adeguamento delle opere concesionate.

NG/6) Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le pertinenze consorziali e quant'altro eventualmente manomesso rimanendo a carico del Concessionario il risarcimento di eventuali danni causati al Consorzio o a terzi in dipendenza dei lavori e delle eventuali inadempienze nella loro esecuzione.

NG/7) I lavori dovranno essere terminati entro un anno dalla data dell'atto di concessione, salvo proroga da chiedersi per iscritto.

Norme tecniche specifiche.

NS/6) Scarico di fognatura privata

(Costruzione manufatto di scarico compresa autorizzazione di immissione della relativa portata).

- a) In corrispondenza del punto d'immissione dovrà essere realizzato l'innesto con il manufatto di

tombinamento esistente senza alterarne le caratteristiche statiche. La tubazione di diametro interno mm 80 potrà scaricare una portata massima di 10 litri al secondo; al tal fine dovrà essere realizzato un sistema di laminazione con un volume minimo di 460 m³ e caratteristiche similari a quelle previste dal progetto.

- b) Prima di essere immessi nello scolo consorziale, gli scarichi di acque civili o di processo, fermo restando che la qualità dei reflui sia conforme alle vigenti normativa in materia, dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione comunale ed ARPA competente in conformità alle norme contenute nelle vigenti Leggi dello Stato nonché a quelle emanate dalla Regione EMILIA - ROMAGNA, con particolare riferimento alla Legge 6 marzo 2007 n°4.

In tal merito, considerato che non sono ancora state emanate le "Linee Guida" di cui all'Art. 4, e che il canale in oggetto risulta di scolo ed irrigazione (promiscuo), al fine del mantenimento di standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo, si raccomanda il massimo controllo sul funzionamento dell'impianto di depurazione.

- c) L'esercizio della presente concessione è tassativamente subordinata alle esigenze che il

Consorzio è tenuto a salvaguardare e soddisfare in relazione alla finalità attribuitagli dalle vigenti disposizioni amministrative e dalle sue norme statutarie.

In particolare i livelli dell'acqua nello scolo in oggetto, in corrispondenza della bocca di scarico della fognatura, sono regolati dal Consorzio in dipendenza delle esigenze di scolo e di irrigazione. Pertanto il Consorzio è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità verso il Concessionario per gli ostacoli e gli impedimenti di qualsiasi genere o natura, prevedibili ed imprevedibili che potessero o dovessero comunque ed in qualsiasi momento, ed in particolare in fase di piena, insorgere o frapporsi ai regolari scarichi di fognature effettuati attraverso il manufatto in oggetto che, se necessario, dovrà essere dotato a cura del Concessionario di idonee apparecchiature antirigurgito (clapet/ventola).

L'apparecchiatura deve essere montata allo sbocco della tubazione o all'interno di un pozzetto posizionato a non meno di m. 5 dal ciglio dello scolo consortile.

- d) Il Concessionario assume su di sé tutti i rischi pertinenti all'esercizio della concessione ed è in

particolare responsabile della qualità degli scarichi e della loro conformità alle norme di Legge vigenti rimanendo pertanto a suo carico qualsiasi danno che, in conseguenza dell'esercizio medesimo, venga arrecato a terzi o ai diritti di terzi.